

DETERMINA N. 3/10/DIR

Archiviazione della controversia Noatel S.p.A. /Telecom Italia S.p.A. relativamente al traffico telefonico verso numerazioni non geografiche

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4 e 12;

VISTA l’istanza del 31 ottobre 2009, prot. n. 84885 dell’11 novembre 2009, con cui la società Noatel S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Telecom Italia S.p.A., in materia di traffico telefonico, generato dai clienti di Telecom Italia, verso numerazioni non geografiche, in titolarità di Noatel S.p.A.;

VISTA la nota del 19 novembre 2009, prot. n. 86891, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle società Noatel S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota del 4 dicembre 2009, prot. n. 91814 del 10 dicembre 2009, con la quale Telecom Italia S.p.A. ha preannunciato *“la propria decisione di sottoporre le medesime questioni alla cognizione della competente Autorità giudiziaria”* formulando contestualmente *“richiesta di archiviazione della controversia in oggetto, in quanto*

improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4 e 12 comma 2, del Regolamento”;

VISTA la nota della società Noatel S.p.A, pervenuta in data 15 dicembre 2009, in riscontro alle comunicazioni di Telecom Italia S.p.A. del 4 dicembre 2009;

VISTA la nota del 22 dicembre 2009, prot. 94325, con cui la Direzione ha chiesto alle parti di inviare osservazioni e documentazione relativamente alla richiesta, formulata da Telecom Italia S.p.A. nella nota del 4 dicembre 2009, di dichiarazione di improcedibilità della domanda presentata da Noatel S.p.A. ai sensi dell’art. 23 del Codice;

VISTE le conseguenti note inviate, rispettivamente, dalla società Telecom Italia S.p.A., in data 11 gennaio 2010, e dalla società Noatel S.p.A., in data 12 gennaio 2010;

VISTA, in particolare, la nota della società Telecom Italia S.p.A. dell’11 gennaio 2010 con la quale la stessa rendeva noto di aver depositato ed iscritto a ruolo, in data 14 dicembre 2009, l’atto di citazione, presso il Tribunale ordinario di Rimini allegando copia della nota di iscrizione;

VISTO l’atto di citazione suddetto;

RILEVATO che nella suddetta nota dell’11 gennaio 2010 Telecom Italia S.p.A. ha ribadito la propria richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, e 12, comma 2, del Regolamento, per improcedibilità della domanda formulata da Noatel S.p.A., per aver rimesso la cognizione della controversia già deferita all’Autorità dinanzi all’Autorità giudiziaria;

VISTA la nota della società Noatel del 12 gennaio 2010 nella quale viene manifestata la contrarietà della stessa ad ogni ipotesi di archiviazione del procedimento in oggetto e, contestualmente, comunicata la decisione *“di dare impulso all’azione instaurata con rito speciale innanzi all’Autorità giudiziaria, ottemperando al termine decadenziale fissato dal Giudice (8 marzo 2010), temporalmente precedente a quello fissato dall’Agcom per provvedere sull’istanza di archiviazione”;*

RILEVATO che l’atto di citazione depositato presso il Tribunale di Rimini ha ad oggetto l’accertamento della legittimità della condotta di Telecom Italia S.p.A. in merito al trattenimento delle somme dovute a Noatel S.p.A. (relative al traffico telefonico, generato dai clienti di Telecom Italia, verso numerazioni non geografiche, in titolarità di Noatel S.p.A.), ai sensi dell’art. 5 dell’accordo transattivo stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2008, oltre che l’accertamento della validità e dell’efficacia dell’accordo medesimo;

CONSIDERATA la coincidenza delle questioni devolute alla cognizione dell'Autorità e del Tribunale ordinario di Rimini e RITENUTO, pertanto, che la domanda formulata da Noatel S.p.A. nell'istanza del 31 ottobre 2009 è divenuta improcedibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento;

DETERMINA

l'improcedibilità del procedimento di definizione della controversia in materia di traffico telefonico, generato dai clienti di Telecom Italia, verso numerazioni non geografiche, in titolarità di Noatel S.p.A., avviato su istanza della società Noatel S.p.A. del 31 ottobre 2009, di cui in premessa e, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, ne dispone l'archiviazione.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it

Roma, 16 febbraio 2010

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco